



S T U D I O B A L D I
C O N S U L E N Z A D E L L A V O R O

Roma 22/11/2021

APPROFONDIMENTI NORMATIVI

Ravvedimento operoso 2021: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola

Il ravvedimento operoso **permette di rimediare a omissioni, ritardi, irregolarità** pagando una sanzione inferiore rispetto a quella che spetterebbe nel caso in cui fosse l'Agenzia delle Entrate ad irrogarla.

La **sanzione ordinariamente** prevista per omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta (art. 13 del d.lgs. n. 471/1997) è **pari al 30%** delle somme non versate o versate in ritardo, **tale sanzione è però ridotta** in sede di autoliquidazione, **in funzione della tempestività** con cui il contribuente attua la regolarizzazione.

Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, **riducendo alla metà la sanzione ordinaria** per i versamenti effettuati **con un ritardo non superiore a 90 gg** dalla scadenza (concetto di lieve ritardo).

In tali casi, quindi, **la sanzione passa dal 30% al 15%**, avremo quindi che la sanzione ordinaria sarà per:

- ritardi **fino a 14 gg**: sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno;
- ritardi **tra 15 e 90 gg**: sanzione del 15%;
- ritardi **superiori a 90 gg**: sanzione ordinaria del 30%.

Alla misura della sanzione del 15% o del 30% si applicano ulteriori riduzioni modulate tenendo presente i tempi del ritardo. Avremo così:

- il Ravvedimento Sprint,
- il Ravvedimento breve,
- il Ravvedimento trimestrale,
- il Ravvedimento annuale,

00144 Roma - Via del Poggio Laurentino, 18
Tel. (+39) 065914801 - Fax (+39) 065910944
info@studio-baldi.it - www.studio-baldi.it





- il Ravvedimento biennale e anche oltre.

Nel caso di regolarizzazione di omessi o insufficienti o ritardati versamenti di IVA per i contribuenti trimestrali, soggetti a maggiorazione dell'1% sulle somme da versare, le sanzioni e gli interessi dovranno essere calcolati tenendo conto dell'imposta complessivamente dovuta e non versata e quindi comprensiva di tale maggiorazione.

Sanzioni e ipotesi di ravvedimento operoso

I vari step previsti per il ravvedimento operoso possono così essere riassunti:

- **ravvedimento Sprint:** esercitabile **entro il 14°** giorno dalla scadenza naturale del versamento, con l'applicazione di una **sanzione** pari allo **0,1% giornaliero** e quindi fino ad un massimo dell'1,4% e l'interesse al tasso legale che dall' 01.01.2017 è pari allo **0,1%** (se ad esempio il ritardo è di 8 giorni, verrà applicata la sanzione dello 0,80% (0,10% x 8 giorni = 0,80%), dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50% (ravvedimento breve).
- **ravvedimento Breve:** per versamenti eseguiti **oltre il 14°** giorno ma **entro il 30°**; in questo caso la **sanzione è pari all'1,5%** (1/10 del 15%), oltre **all'interesse al tasso legale** che dal 01.01.2017 è pari allo **0,1%**;
- **ravvedimento Intermedio:** per versamenti eseguiti oltre il 30° giorno ma entro il 90°; la sanzione applicabile è pari all'1,67% (1/9 del 15%), oltre all'interesse al tasso legale che dal 01.01.2017 è pari allo 0,1%;
- **ravvedimento Lungo (entro un anno):** per versamenti eseguiti entro 1 anno o se prevista la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa; la sanzione applicabile è pari al 3,75 (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%), oltre gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2017 è pari allo 0,1%;
- **ravvedimento Biennale:** per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall'omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29 (1/7 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2017 è pari allo 0,1%;
- **ravvedimento lunghissimo o ultra biennale:** per versamenti eseguiti oltre un anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2017 è pari allo 0,1%.





Riportiamo qui di seguito in una **tabella riassuntiva le varie sanzioni applicabili in funzione del tipo di violazione e del tipo di tributo:**

Violazione art. 13 comma 1 del Dlgs.vo n. 472 del 1997	Sanzione	Limiti temporali	Tipologia di tributo
Ravvedimento sprint	0,1% per ogni giorno (in tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%))	Entro 14 giorni dalla scadenza	Omessi e tardivi versamenti di imposte e ritenute
Ravvedimento breve	1/10 del minimo (1,5%)	Entro 30 giorni dalla data della violazione	Omesso versamento Tutti I tributi
Ravvedimento entro 90 gg	1/9 del minimo (1,67%)	Entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione	Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Tutti i tributi
Ravvedimento trimestrale	1/9 del minimo (1,67%)	Per il versamento delle rate omesse dopo la prima nei casi di accertamento con adesione, concordato, conciliazione, avvisi bonari. Resta la possibilità di utilizzare il ravvedimento sprint o breve se la regolarizzazione avviene in minor termine	Tutti i tributi
Ravvedimento	1/8 del minimo	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione	Errori ed omissioni in genere, formali e





lungo	(3,75%)	relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore	sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Tutti I tributi.
Ravvedimento biennale	1/7 del minimo (4,29%)	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore	Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Tutti I tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate
Ravvedimento ultra annuale	1/6 del minimo (5%)	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore	Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Tutti i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
Ravvedimento successivo a P.V.C.	1/5 del minimo (6%)	Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione del P.V.C. fatta esclusione per i casi di mancata emissione di ricevuta fiscale, DDT, scontrini fiscali o di omessa installazione dei misuratori fiscali	Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Tutti I tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.





S T U D I O B A L D I

pag. n°5/5

Per i versamenti è necessario utilizzare il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Iva, l'Irap e l'imposta sugli intrattenimenti, il modello F23, per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti, l'F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili. Sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate sono pubblicati i [codici Tributo](#).

Calcolo interessi su ravvedimento

I contribuenti che intendono ravvedersi nel 2021 per violazioni intervenute fino al 31.12.2020, dovranno calcolare e poi sommare fra loro:

- gli interessi calcolati al tasso legale dello **0,05%** per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31.12.2020;
- gli interessi calcolati al tasso legale dello **0,01%** per il periodo che va dal 01.01.2021 alla data di regolarizzazione della violazione.

Mentre per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2021 in poi si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dello 0,01%.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

